

COMUNE DI LAGOSANTO

Prot. 0000936 del 04-02-2020
cat. 14 class. 1



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara

AREA I

All.1

Ferrara, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

OGGETTO: Vittime dei reati intenzionali violenti- Decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 – Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Per opportuna conoscenza, si comunica che il Ministero dell'Interno - Ufficio per le attività del Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con circolare n. 13 prot. 512 del 28 gennaio 2020, ha rappresentato che il Decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 recante: "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*" all'art. 3, comma 2, ha sostituito il termine del 30 settembre 2019 previsto dai commi 594 e 596 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 con il termine del 31 dicembre 2020.

Ha inoltre sostituito le parole "*1° agosto 2019*" con le parole "*31 ottobre 2020*".

A seguito di tale modifica le vittime dei reati intenzionale violenti, occorsi dal 30 giugno 2005 fino all'entrata in vigore della legge 7 luglio 2016 n. 122, potranno presentare la domanda di accesso al Fondo di solidarietà per ottenere i benefici di legge entro la data del 31 dicembre p.v..

Parimenti, tale termine si applica per coloro che abbiano già percepito un indennizzo a carico del Fondo di solidarietà ai sensi della citata legge 122/2016, per richiedere una integrazione del beneficio ricevuto secondo i nuovi importi fissati con decreto interministeriale.

Il termine del 31 dicembre 2020 si applica, inoltre, anche alle vittime di lesioni gravissime o di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 122/2016 potranno, invece, presentare le domande coloro per i quali alla data del 31 ottobre p.v. non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli artt. 12 e 13, comma 1 della Legge stessa.

Il Ministero ha rappresentato, inoltre, che con il decreto interministeriale in data 22 novembre 2019, pubblicato il 24 gennaio u.s., sono stati rideterminati gli importi di indennizzo nelle seguenti misure:

- **Euro 50.000** per il reato di omicidio;



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara

AREA I

- **Euro 60.000** per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona offesa che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- **Euro 25.000** per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma del codice penale;
- **Euro 25.000** per le lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2 del codice penale;
- **Euro 25.000** per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'art. 583 – quinquies del codice penale;
- Per i suddetti delitti l'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali, documentate, fino ad un massimo di **euro 10.000**.

Per i delitti diversi da quelli citati l'indennizzo è erogato solo per la refusione delle spese mediche ed assistenziali, fino ad un massimo di **euro 15.000**.

Il Ministero ha, infine, segnalato che la legge 30 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) all'art.1, comma 489, ha modificato l'art. 12, comma 1 lett. b della legge 07 luglio 2016 n. 122, introducendo una ulteriore ipotesi di deroga all'esperienza della procedura esecutiva, quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza.

Nell'evidenziare che saranno avviate a cura del Ministero dell'Interno apposite azioni informative tese alla più ampia diffusione delle modifiche apportate dalle suddette disposizioni legislative, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui contenuti esposti, riassunti nell'allegata nota illustrativa, provvedendo a darne diffusione anche in sede locale con i mezzi ritenuti opportuni.

Il Prefetto
(Campanaro)

MODULARIO
INTERNO - 5

MOD. 5 G



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

INDENNIZZO PER LE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI AI SENSI DELLA LEGGE
7 LUGLIO 2016, N. 122

Hanno diritto di accedere al Fondo di rotazione per le vittime dei reati intenzionali violenti coloro i quali siano stati vittime di un reato intenzionale con violenza alla persona, o nel caso di decesso della vittima il coniuge e i figli, in mancanza di questi i genitori e in mancanza dei genitori i fratelli conviventi e a carico, per ottenere un indennizzo pari a:

- **euro 50.000** per il reato di omicidio;
- **euro 60.000** per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- **euro 25.000** per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma del codice penale;
- **euro 25.000** per le lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2 del codice penale;
- **euro 25.000** per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'art. 583- *quinquies* del codice penale.
- L'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali, documentate, fino ad un massimo di **euro 10.000**.

Per i delitti diversi da quelli citati l'indennizzo è erogato solo per la refusione delle spese mediche ed assistenziali, fino ad un massimo di **euro 15.000**.

L'accesso al Fondo è consentito entro i seguenti termini:

- entro 60 gg. dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza;
- entro il 31 dicembre 2020 per le vittime dei reati intenzionali violenti occorsi dal 30 giugno 2005 fino all'entrata in vigore della legge 7 luglio 2016 n. 122;
- entro il 31 dicembre 2020 per le vittime di lesioni gravissime o di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
- entro il 31 dicembre 2020 per coloro che abbiano già ottenuto un indennizzo per richiederne l'integrazione.

MODULARIO
INTERNO - 5

MOD. 5 G.



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

Requisiti di accesso:

- l'indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno;
- il requisito di cui sopra non è richiesto se l'autore del reato sia rimasto ignoto, oppure quando quest'ultimo abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato oppure per i crimini domestici;
- che la vittima non abbia concorso nella commissione del reato;
- che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva o non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a del codice di procedura penale e per reati di evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- che non siano state percepite per lo stesso fatto da soggetti pubblici o privati somme di importo pari o superiore a quello di legge.